

Pubblicato il 13/08/2018

N. 01544/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00110/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 110 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Solano e Giacomo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Ferrara, in Catanzaro, alla via Pugliese, n. 29;

contro

Comune di Briatico, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fuscà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria, in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

per l'annullamento

- dei provvedimenti, recanti la data del -OMISSIS-, con cui il Comune di Briatico ha disposto la revoca di n. 5 SCIA e la contestuale chiusura di n. 5 strutture alberghiere gestite dalla società ricorrente;

- della nota di risposta fornita dal Comune di Briatico alla richiesta di revoca dei provvedimenti su indicati del -OMISSIS-;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e/o consequenziale e, in particolare, la nota, di estremi ignoti, con la quale il Comune di Briatico ha chiesto alla prefettura di Reggio Calabria l'informativa antimafia riguardante la ditta -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Briatico e della Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con provvedimenti recanti la data del -OMISSIS-, il Comune di Briatico ha disposto la revoca di n. 5 SCIA e la contestuale chiusura di n. 5 strutture alberghiere gestite dalla -OMISSIS-

La decisione amministrativa, in particolare, ha fatto seguito alla nota della Prefettura di Reggio Calabria del 6 ottobre 2017, 118290, con cui sono state rese informazioni antimafia interdittive a carico della citata società.

2. – -OMISSIS- ha impugnato l'informazione interdittiva rivolgendosi alla competente Sezione Staccata di Reggio Calabria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, d'innanzi alla quale il ricorso è tuttora pendente, dopo che è stata negata la tutela cautelare invocata dalla parte ricorrente.

In questa sede sono stati invece impugnati i provvedimenti del Comune di Briatico appena citati.

Insieme ad essi, è stata fatta oggetto di impugnativa anche la nota del -OMISSIS-, con cui il Comune di Briatico ha dato risposta negativa alla richiesta di revoca dei provvedimenti su indicati.

3. – Costituitisi il Comune di Briatico e la Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria, con ordinanza del 15 febbraio 2018, n. 86, è stata respinta, per mancanza di *fumus boni iuris*, l'istanza di tutela cautelare.

Sull'appello proposto, il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione III del 18 maggio 2018, n. 2219, pur non riscontrando la possibile fondatezza del ricorso, ha disposto la sua sollecita trattazione, che invero è avvenuta all'udienza pubblica del 4 luglio 2018.

4. – Con il primo motivo di ricorso, -OMISSIS- deduce la violazione dell'art. 19 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Infatti, non è stato il Prefetto di Reggio Calabria a richiedere l'adozione dei provvedimenti impugnati, come previsto dalla norma appena citata, ma piuttosto è stato il Comune di Briatico a richiedere all'amministrazione dell'Interno informazioni circa la società ricorrente. Peraltro, una volta ricevuta l'informativa, il Comune richiedente non ha svolto alcuna attività istruttoria, ma ha repentinamente adottato i provvedimenti oggetto di impugnativa, senza accertarsi se vi fosse un effettivo e concreto pericolo di turbativa per l'ordine pubblico.

5. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce che il Comune di Briatico, in violazione dei principi dell'ordinamento, ha inteso abusivamente esercitare nei confronti della -OMISSIS- un potere punitivo, posto che la società ricorrente non ha in corso alcun rapporto contrattuale con

l'amministrazione pubblica, sicché non opererebbe l'istituto dell'informazione interdittiva antimafia.

Né i provvedimenti di revoca impugnati potrebbero essere intesi come esercizio del potere di autotutela, in quanto non ricorrerebbero i presupposti di cui all'art. 21-*nonies* l. 7 agosto 1990, n. 241.

6. – I due motivi possono essere trattati congiuntamente e congiuntamente debbono essere rigettati in quanto palesemente infondati.

Benché il Comune di Briatico abbia indicato quale fondamento dei provvedimenti di “revoca” delle SCIA l'art. 19 d.P.R. n. 616 del 1977, in realtà è chiaro che esso ha piuttosto esercitato il potere vincolato di interdizione susseguente alla nota informativa trasmessagli dalla Prefettura di Reggio Calabria.

Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565), condivisa da questo Tribunale, anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia, sicché il Comune di Briatico ha correttamente provveduto a inibire alla -OMISSIS- le attività per cui tale società aveva presentato SCIA.

D'altro canto, trattandosi di un potere vincolato, non era necessario svolgere alcuna attività istruttoria, né occorreva articolare dettagliate motivazioni.

7. – Con il terzo e il quarto motivo di ricorso si deduce che i provvedimenti impugnati non erano più necessari una volta che la Prefettura di Reggio Calabria aveva nominato un amministratore straordinario *ex art.* 32 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con mod. con l. 11 agosto 2014, n. 114.

L'amministrazione comunale intimata aveva pertanto errato nel non ritirare i provvedimenti di “revoca” della SCIA, peraltro non fornendo nessuna adeguata motivazione circa tale decisione, ma trincerandosi dietro le valutazioni della Prefettura di Reggio Calabria.

8. – Anche tali motivi risultano infondati, in quanto emerge *per tabulas* come l'amministrazione straordinaria riguardi solo le prestazioni oggetto della scrittura privata tra la-OMISSIS-e - OMISSIS- nell'ambito della convenzione stipulata tra la Prefettura di Vibo Valentia e la citata cooperativa per la gestione dei cittadini stranieri richiedenti asilo e per un periodo di tempo limitato a tre mesi.

La gestione dell'amministratore straordinario, pertanto, non si estende alle attività sociali estranee a tale convenzione, sicché i due motivi di ricorso si fondano su un'erronea percezione degli elementi di fatto.

9. – In conclusione, il ricorso deve trovare rigetto, dovendosi regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione, in favore del Comune di Briatico, in persona del suo Sindaco in carica, e della Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria, in persona del Prefetto in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di €. 2.500,00 per ciascuno, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Francesca Goggiamani, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO